

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Nel reclamo, richiamato dal ricorso, il cliente ha esposto quanto segue:

- stipulava con l'intermediario, in data 28.12.2012, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***074;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 30.04.2017; in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto un rimborso a titolo di commissioni e premi per € 977,81;
- le clausole relative alle commissioni di attivazione, commissioni di gestione pratica e i costi assicurativi devono essere rimborsate secondo un criterio pro rata.
- richiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali per € 500,00.

Chiede quindi il rimborso della somma di € 2.917,74 per commissioni di attivazione e gestione pratica, nonché per oneri assicurativi non goduti.

In sede di reclamo il cliente aveva domandato anche € 500,00 a titolo di spese legali. Tale domanda non è riproposta nella richiesta economica del ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che/di:

- il contratto è stato estinto in data 30.04.2017 alla rata n.48; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 977,81 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma (non riscossa)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di € 848,11;

- le commissioni di attivazione hanno natura *upfront* e, pertanto, la richiesta di rimborso deve essere rigettata;
- la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; conseguentemente la richiesta del loro rimborso deve essere formulata nei confronti dell'intermediario del credito;
- la polizza a copertura del rischio vita è stata sottoscritta direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario.

Il cliente, in sede di repliche, dichiara di non formulare ulteriori osservazioni.

DIRITTO

Il finanziamento risulta essere stato estinto con effetto dal 01.05.2017 al pagamento della rata n. 48 di 120.

In sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 977,81 a titolo di rimborso commissioni (gestione e bancarie) non maturate.

Il contratto veniva stipulato in data 28/12/2012.

Dall'esame della documentazione contrattuale si desume che la richiesta del cliente relativa agli oneri assicurativi è in realtà riconducibile agli oneri dovuti per l'attività svolta dall'intermediario del credito; l'importo versato e posto alla base del conteggio *pro quota* effettuato dal cliente (€ 3.096,00) coincide, infatti, con quello indicato alla lettera *F* del contratto e riferibile agli oneri di intermediazione creditizia.

Le richieste formulate dal cliente attengono, quindi, il rimborso *pro quota* delle clausole di cui alle lettere *B – C – F* del contratto (v. allegati ricorso).

In sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 977,81 a titolo di rimborso commissioni gestione e bancarie.

Dalle controdeduzioni emerge l'offerta da parte dell'intermediario della somma (non accettata dal cliente) di € 848,11 in occasione della risposta al reclamo.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando dunque ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene che alla ricorrente debba esser rimborsata la somma di € **2.248,61**.

L'importo residuo da rimborsare al cliente risulta inferiore a quanto dallo stesso richiesto (€ 2.917,74) in quanto la clausola di cui alla lettera *F* presenta natura *upfront* e non *recurring* come invece prospettato nel ricorso. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.248,61 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA